

262.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 3240	17
Missioni vavevoli nella seduta del 28 ottobre 1997	5	(Sezione 1 — Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli)	19
Progetto di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	5	(Sezione 2 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	20
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	(Sezione 3 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	22, 23
Relazione previsionale e programmatica (Annunzio della trasmissione)	6	(Sezione 4 — Articolo 3, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	26, 28
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 5 — Articolo 4 ed emendamenti) ..	33, 34
Interpellanze ed interrogazioni	7	Disegno di legge n. 3855	43
(Sezione 1 — Requisiti per le nomine nella regione Marche)	9	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	45
(Sezione 2 — Insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole)	9	(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	46, 47
(Sezione 3 — Riorganizzazione della rete scolastica nazionale)	11	(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamento) .	48
(Sezione 4 — Introduzione del sistema telefonico Dect)	13	(Sezione 4 — Articolo 4)	48
(Sezione 5 — Corretta informazione sull'accoglienza di profughi albanesi in Puglia) ...	14	(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamento) .	48, 49
		(Sezione 6 — Articolo 6 ed emendamenti) ..	49
		(Sezione 7 — Articolo 7, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	50

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 ottobre 1997.**

Aleffi, Amoruso, Andreatta, Apolloni, Ballaman, Bergamo, Berlinguer, Bordon, Calzolaio, Di Bisceglie, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gambale, Iacobellis, Lumia, Mangiacavallo, Mantovano, Marongiu, Mattioli, Molinari, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Rosso, Sales, Saponara, Saraca, Scalia, Soriero, Veltroni, Vendola, Gaetano Veneto, Visco.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Amoruso, Andreatta, Apolloni, Ballaman, Bergamo, Berlinguer, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, Di Bisceglie, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gambale, Iacobellis, Lumia, Maccanico, Mangiacavallo, Mantovano, Marongiu, Mattioli, Molinari, Montecchi, Nardini, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Rosso, Sales, Saponara, Scalia, Sinisi, Soriero, Treu, Veltroni, Vendola, Gaetano Veneto, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Ca-

sini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla sottoindicata Commissione permanente:

XI Commissione (Lavoro):

STELLUTI: « Norme per la tutela del telelavoratore » (4090) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, IX, X, XII e XIV.*

**Trasmissione dal ministro
per le politiche agricole.**

Il ministro per le politiche agricole, con lettera in data 22 ottobre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, la relazione sul grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese disponibili per gli interventi programmati in agricoltura per il 1995.

Tale relazione è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 novembre 1997.

Trasmissione dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 24 ottobre 1997, ha trasmesso, ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di *addendum* al contratto di programma 1994-2000 stipulato con le Ferrovie dello Stato s.p.a.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 novembre 1997.

Annunzio della trasmissione della seconda sezione della relazione previsionale e programmatica.

In data 28 ottobre 1997 è pervenuta alla Camera la seconda sezione della relazione previsionale e programmatica per l'anno 1998 (doc. XIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

A) Interpellanza:**(Sezione 1 – Requisiti per le nomine nella regione Marche)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere – premesso che:

la regione Marche ha approvato la legge regionale n. 34 del 5 agosto 1996 nella quale, all'articolo 5, si prescrive che gli aspiranti candidati a nomine o designazioni in organi statutari od organi ed organismi regionali delle Marche sono tenuti a presentare una relazione nella quale, oltre ad indicare i motivi che giustificano la candidatura, debbono dichiarare di non appartenere a logge massoniche;

ciò costituisce un grave *vulnus* alla libertà di pensiero e di associazione, garantite dalla nostra Costituzione, al pari del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;

sembra invece che il legislatore marchigiano abbia ritenuto che l'appartenenza ad una loggia massonica equivalga *tout court* alla pendenza di carichi o di condanne penali, così come chiaramente si ricava dalla lettera *f*) del medesimo articolo 5, ove si chiede al candidato di dichiarare l'assenza di motivi ostativi derivanti da soggettiva posizione penale, civile o amministrativa;

purtroppo sembra che il giudizio di grave e discriminante disvalore espresso dalla regione Marche sia pienamente condiviso dal Governo, poiché la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha inteso esercitare, ai sensi dell'articolo 127 della

Costituzione, la facoltà di rinvio al consiglio regionale per nuovo esame di una norma così palesemente anticostituzionale e discriminatrice;

il consiglio regionale ha infatti approvato la legge nella seduta del 16 luglio 1996 e nella stessa data il testo è stato trasmesso al Commissario di Governo che ha apposto il proprio visto in data 5 agosto 1996;

non appare superfluo ricordare che la nostra Costituzione, tra le più garantiste del mondo, fu elaborata dall'Assemblea costituente presieduta da Meuccio Ruini, massone così come Mario Cevolotto, Ugo Della Seta, Giuseppe Chiostergi, Roberto Bencivenga, Cipriano Facchinetti, Arturo Labriola, Vittorio Emanuele Orlando ed altri –:

quali provvedimenti intendano assumere e quali chiarimenti possano fornire in merito a quanto esposto, alla luce del fatto che la regione Marche, con le sue disposizioni normative, ha leso la libertà di pensiero e di associazione dei cittadini, costituzionalmente garantite.

(2-00315) « Scoca, Parenti, Sgarbi ».

(28 novembre 1996)

B) Interpellanza ed interrogazioni:**(Sezione 2 – Insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere – premesso che:

gli insegnanti di educazione fisica sono molto preoccupati da quanto si sta

verificando nell'ambito della loro disciplina; il loro ruolo educativo e formativo non può essere assolutamente sostituito dall'attività sportiva, che ne è solo la logica conseguenza e non la base di partenza — :

se corrisponda al vero che l'educazione fisica sarà eliminata o resa facoltativa nel triennio conclusivo della scuola media superiore e che la gestione del protocollo d'intesa fra Coni e Ministero della pubblica istruzione verrà curata dai maggiori enti di promozione sportiva;

perché l'educazione fisica sia l'unica disciplina scolastica gestita a livello politico in sostituzione degli organi tecnico amministrativi e senza la consulenza di dirigenti superiori specifici;

perché l'ultima circolare dell'ispettorato ponga in modo esplicito l'educazione fisica sotto la vigilanza del Coni per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento, quando lo stesso Coni non ha veste giuridica per potervi provvedere;

se esista un'analisi dei bisogni dei bambini della scuola elementare e un progetto per poterli affrontare visto che, da una parte, non è concessa l'entrata agli insegnanti di educazione fisica, ma, dall'altra parte, le federazioni, come ha già fatto la Fin, stanno entrando con progetti specifici e personale non qualificato in ambito pedagogico e metodologico;

perché tutto ciò che sta avvenendo e che sta modificando radicalmente l'impostazione dell'educazione fisica venga fatto senza coinvolgere gli insegnanti stessi e le loro associazioni professionali.

(2-00645)

« Peretti ».

(31 luglio 1997)

VOLONTÈ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se corrisponda al vero la notizia secondo la quale è stato firmato un accordo tra il Ministero della pubblica istruzione con il Coni per la presenza di famosi atleti

nelle scuole medie e superiori allo scopo di promuovere i valori dello sport tra i giovani;

in caso affermativo, a quanto ammonti la copertura finanziaria per il pagamento delle trasferte delle « vecchie glorie » dello sport italiano, e se sia stato già stilato un calendario di massima per lo svolgimento delle lezioni. (3-01359)

(9 luglio 1997)

VOLONTÈ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che è stato recentemente firmato un protocollo tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Coni —:

se sia da considerarsi esatta l'interpretazione che viene data al predetto documento, secondo la quale l'educazione fisica potrebbe diventare materia facoltativa negli ultimi tre anni delle scuole superiori, mirando in tal modo a favorire soltanto l'aspetto agonistico della disciplina e snaturandone la funzione primaria, che deve essere rivolta a tutti in modo polivalente e non selettivo. (3-01360)

(9 luglio 1997)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la funzione primaria della scuola è quella di educare la persona nella sua interezza;

dal protocollo d'intesa, firmato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Coni, l'educazione fisica potrebbe diventare materia facoltativa nelle scuole;

l'educazione fisica deve essere rivolta a tutti in modo polivalente e non selettivo;

l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola non privilegia solo l'aspetto agonistico;

l'eventuale facoltatività nelle scuole dell'insegnamento di educazione fisica risulterebbe, per altro, in controtendenza rispetto al resto dell'Europa —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di evitare che nelle scuole italiane venga sminuito l'insegnamento di una disciplina così importante come l'educazione fisica. (3-01594) (già 4-12153)

(27 ottobre 1997)

C) Interpellanza ed interrogazioni:

(Sezione 3 — Riorganizzazione della rete scolastica nazionale)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

i decreti interministeriali, predisposti nel testo del 7 febbraio 1997, in applicazione dell'articolo 1, comma 70, della legge n. 662 del 1996, emanati dal Ministro della pubblica istruzione, si stanno abbattendo come una mazzata distruttiva sulla scuola italiana per i tagli indiscriminati di classi e le soppressioni di scuole su tutto il territorio nazionale, ma in particolare nelle zone montane e dell'entroterra;

nella legge n. 662 del 1996 si prevedeva, al contrario, la graduale riduzione del numero massimo di alunni per classe, nonché la possibilità di deroghe per le zone di montagna, per gli istituti con particolari problemi di inserimento di portatori di *handicap*, per le zone a rischio di devianza giovanile, eccetera, elementi che non sono stati tenuti in alcuna considerazione;

nel comparto della scuola, che l'Ulivo ha messo al primo posto nel suo programma, occorrerebbe destinare più fondi e più consistenti investimenti per garantire a tutti sia il diritto allo studio, sia una maggiore qualità nell'istruzione e nella formazione;

i provveditori agli studi stanno mettendo in atto la razionalizzazione con tagli pesantissimi di classi e con soppressioni di

scuole, creando grande disagio nella popolazione, nelle istituzioni scolastiche e negli enti locali che, come le famiglie, vedranno aumentare i costi concernenti il trasporto degli alunni —:

se non ritenga che i decreti in questione siano in palese contrasto con lo spirito e la lettera dell'articolo 1, comma 70, della legge n. 662 del 1996;

se non ritenga poco responsabile procedere con tanta fretta a soppressioni di classi e plessi sulla base di disposizioni contenute in un decreto non ancora definitivo;

se non ritenga, infine, di dover attendere l'acquisizione del parere e della volontà delle commissioni parlamentari competenti su una materia così importante e delicata, come la razionalizzazione scolastica, il cui scopo non può essere semplicemente quello di comprimere la spesa, ma deve anche essere quello del reinvestimento delle risorse risparmiate in qualità.

(2-00464) « Sbarbati, Orlando, Manca ».

(20 marzo 1997)

LENTI, BRUNO, MALENTACCHI, DE CESARIS, ORTOLANO, DE MURTAS, STRAMBI, MAURA COSSUTTA, CANGEMI, BONATO, MICHELANGELI, PISAPIA, MORONI, EDO ROSSI, NARDINI, VALPIANA e SAIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

sono note agli interroganti alcune bozze di un decreto interministeriale contenente disposizioni relative alla riorganizzazione della rete scolastica;

le tabelle allegate a tali bozze prevedono, per quanto riguarda la scuola elementare, la soppressione di 124 circoli didattici e di 450 plessi scolastici; per quanto riguarda la scuola media di primo grado, la soppressione di 375 istituti sco-

lastici e di 450 sezioni staccate; per quanto riguarda la scuola superiore, la soppressione di 233 istituti e di 150 sezioni staccate;

per quanto si riferisce ai plessi della scuola elementare, si prevede una soppressione effettiva di 450 di essi, su un totale di diciassettemila e di circa settemila sottodimensionati, e che tale soppressione debba avvenire prioritariamente in presenza di classi con un numero di alunni inferiore a 10;

per quanto si riferisce alla scuola secondaria di primo grado, si prevede la soppressione di 450 sezioni staccate su un totale di 2.667, di cui 1.715 sottodimensionate;

per quanto si riferisce alla scuola secondaria di secondo grado, si prevede la soppressione di centocinquanta sezioni staccate su un totale di 1.212, di cui 354 sottodimensionate;

vengono considerate sottodimensionate le sezioni ed i plessi scolastici con meno di sei classi;

le soppressioni vengono previste prioritariamente per quelle sezioni staccate e quei plessi scolastici dove si registra un numero minimo determinato di alunni per classe (dieci per le elementari, quindici per le secondarie di primo grado, venti per le secondarie di secondo grado);

in aggiunta alle circa settecento operazioni di aggregazione e di fusione di scuole diverse, si prevede di sopprimere complessivamente oltre mille scuole, corrispondenti ad oltre quattromila classi (plessi e sezioni staccate) per il solo anno scolastico 1997-1998;

la definizione di « sottodimensionamento » dei plessi e delle sezioni staccate si riferisce a scuole che possono ospitare anche centocinquanta alunni;

dette soppressioni risultano di gran lunga eccedenti persino rispetto alle previsioni di contenimento della spesa contenute nella legge finanziaria 1997;

simili scelte non sembrano prioritariamente volte a rispondere alle esigenze di razionalizzazione del sistema scolastico, ma assumono in se stesse il significato e sottendono orientamenti volti ad un drastico ed inaccettabile ridimensionamento della presenza della scuola pubblica;

simili scelte comprometterebbero pesantemente la qualità del sistema formativo e il diritto allo studio e all'istruzione;

tale bozza non contiene riferimento alcuno alla diminuzione del numero massimo degli alunni per classe, così come previsto dalla legge finanziaria per il 1997 —:

se gli indirizzi e le scelte contenute nella « bozza » corrispondano effettivamente a quelli del Governo e quali determinazioni urgenti intendano assumere in indirizzo per correggere radicalmente i contenuti della bozza del decreto interministeriale. (3-00796)

(26 febbraio 1997)

GIANCARLO GIORGETTI, STUCCHI, FORMENTI, VASCON, FRIGERIO, ROSCIA, RIZZI e LEMBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 70, della legge n. 662 del 1996 prevede una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe;

i decreti interministeriali predisposti in bozza il 7 febbraio 1997, in attuazione della richiamata disposizione, non applicano tale indirizzo se non per un parziale richiamo alla scuola materna;

l'azione di razionalizzazione dei provveditori agli studi, a ciò sollecitati dal Ministro della pubblica istruzione, sta creando enorme disagio nelle istituzioni scolastiche e negli enti locali —:

se non ritenga contrastante con la volontà del legislatore il contenuto dei decreti interministeriali del 7 febbraio 1997;

se non valuti poco opportuno il procedere a soppressioni di classi e plessi sulla base di disposizioni contenute in semplici bozze di decreto;

se non ritenga doveroso acquisire il parere delle commissioni parlamentari competenti su una materia tanto delicata;

se, nelle disposizioni impartite ai provveditori, sia contenuto, quale criterio direttivo, la valutazione dei costi indotti sulle cosiddette « autonomie locali » dalle soppressioni di istituzioni scolastiche, in particolare per ciò che concerne il trasporto degli alunni;

se non ravvisi opportuno definire compiutamente il concetto di « scuole vicinorie » ai fini della applicazione dei decreti in oggetto. (3-00889)

(13 marzo 1997)

D) Interrogazioni:

(Sezione 4 — Introduzione del sistema telefonico Dect)

GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la società Telecom ha pubblicamente annunciato l'attivazione in via sperimentale del sistema telefonico Dect, sostanzialmente un telefono senza filo che consentirebbe agli utenti il prolungamento della telefonia fissa domestica nell'ambito del contesto cittadino;

tale evoluzione tecnologica consentirebbe al cittadino-utente notevoli risparmi, poiché in pratica il Dect equivarrebbe ad una sorta di autentico telefono cellulare per conversazioni a tariffa urbana nell'ambito cittadino;

una società pubblica, qual è attualmente la Telecom, facente capo al gruppo Stet, non può non avere come obiettivi un risparmio dei costi per l'utente e lo sviluppo di tecnologie avanzate;

l'introduzione del sistema Dect comporterebbe innegabili vantaggi per il cittadino, che in pratica usufruirebbe di un sistema analogo al cellulare, potendo però, nell'ambito urbano, utilizzare tale servizio con una tariffa assai più ridotta rispetto ai telefoni Tacs e Gsm, per i quali viene applicata una tariffa analoga a quella della teleselezione;

nei giorni scorsi, il presidente dell'Autorità antitrust, Amato, è intervenuto in maniera critica nei confronti di questa novità, contestandone il principio monopolistico;

si potrebbe favorire un pluralismo di mercato nell'ambito di sistemi tipo il Dect, analogamente a quanto è avvenuto per la telefonia cellulare, con l'introduzione di un secondo gestore accanto alla Tim;

non sono comprensibili eventuali gelosie tra la Tim, che gestisce il sistema cellulare, Tacs e Gsm, e la Telecom, che propone l'introduzione nell'ambito urbano del Dect, poiché entrambe le società fanno tuttora capo allo stesso gruppo Stet;

analoghe lagnanze da parte della Omnitel non possono avere particolare rilievo, posto che il secondo gestore della telefonia cellulare non ha avuto alcun ostacolo nella sua attività da parte dei governi che si sono succeduti e che le recenti vicende della Olivetti, azionista di riferimento della Omnitel, dimostrano la debolezza della compagine azionaria che è alle spalle della stessa Omnitel;

l'obiettivo del responsabile dell'Autorità antitrust deve essere quello di vigilare su una corretta concorrenza, non quello di danneggiare il cittadino-utente, che avrebbe enormi vantaggi sulla propria bolletta attraverso l'introduzione del sistema Dect, il quale andrebbe invece salutato come un positivo progresso ed un potenziale alleggerimento di spese per i bilanci familiari —:

quali valutazioni esprima il Governo sulla possibilità che il sistema Dect venga introdotto e quali misure ritenga possano essere adottate per evitare che gli inter-

venti del Presidente dell'antitrust, Amato, rivolti ad evitare un'esclusiva gestione di questo servizio, vadano a vanificare un importante progresso tecnologico;

quali direttive il Governo stesso, tuttora azionista di maggioranza della Stet, intenda impartire al gruppo pubblico affinché il risparmio dei cittadini venga favorito attraverso la novità costituita dal Dect. (3-00394)

(29 ottobre 1996).

OSTILLIO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio superiore del Ministero delle poste e telecomunicazioni, nella sua ultima riunione, ha rinviato ogni decisione in merito alla possibilità di consentire alla Telecom e ad altri soggetti l'utilizzazione della tecnologia Dect;

ritardando le decisioni e le autorizzazioni necessarie agli operatori del settore delle telecomunicazioni per l'utilizzo della tecnologia Dect, si rischia di vanificare investimenti di oltre millecinquecento miliardi e la creazione di oltre tremila posti di lavoro nel Mezzogiorno, in un settore ad alto valore aggiunto tecnologico;

l'avvio concreto di tale nuova tecnologia avrebbe un significativo e positivo impatto sociale, sui consumatori e, più in generale, sulla qualità della vita —:

quali siano i motivi reali di tale incomprensibile rinvio e quali i tempi previsti per le decisioni circa l'utilizzazione della tecnologia Dect;

quale sia l'opinione del Ministro interrogato sul fatto che vi possa essere un forte e concreto rischio, con tale ritardo, di non rispettare gli impegni assunti a favore del Mezzogiorno e dell'occupazione e le ripetute promesse di intervento fatte dal Governo Prodi. (3-00556)

(16 dicembre 1996).

TORTOLI, FLORESTA e GAGLIARDI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni sono stati effettuati consistenti investimenti per consentire l'introduzione, nel nostro Paese, del sistema di comunicazione Dect;

l'avvio di questa nuova tecnologia, o servizio di base, comporterebbe sicuri vantaggi per il consumatore ed avrebbe conseguenze positive sul sistema economico nazionale, attivando una serie di ricadute per le piccole e medie imprese con benefici effettivi nell'occupazione;

l'utilizzo di tale tecnologia sarebbe consentito alla Telecom Italia ed ad altri gestori, sia pubblici che privati, in modo da far salvo il principio della concorrenza —:

per quali motivi il consiglio superiore del ministero delle poste e telecomunicazioni, nella sua ultima riunione, abbia rinviato ogni decisione in merito e se tale rinvio sia frutto di indebite pressioni;

quali iniziative intenda assumere affinché, facendo salvi i diritti degli altri eventuali gestori di tale servizio, una decisione venga presa al più presto, consentendo all'utenza di usufruire di un telefono portatile senza fili nelle città, con rilevante risparmio di spesa e creazione di nuovi posti di lavoro, evitando così di trasformare un investimento adeguato ai tempi in uno spreco. (3-00574)

(18 dicembre 1996).

E) Interrogazione:

(Sezione 5 — Corretta informazione sull'accoglienza di profughi albanesi in Puglia)

MARINACCI, VOLONTÈ, PANETTA, GRILLO, GUIDI, ANTONIO PEPE e LEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e*

dell'industria, del commercio e dell'artigianato con incarico per il turismo. — Per conoscere — premesso che:

la Puglia, con le istituzioni locali, il volontariato ed i propri cittadini, ha sostenuto l'onere dell'accoglienza dei profughi albanesi, fornendo una grande prova di civiltà e di solidarietà;

paradossalmente, tale encomiabile sforzo, invece di trovare riconoscimenti ed aiuti da parte del Governo, rischia di costringere la regione Puglia a subire pesantissime ripercussioni sulla sua principale attività economica, quale è il turismo; difatti una non obiettiva informazione fa apparire l'intera regione come invasa dagli albanesi, alimentando i timori dei turisti italiani e stranieri che, sempre più numerosi, stanno inviando disdette delle prenotazioni effettuate;

gli operatori turistici della Puglia paventano un crollo del settore, con punte dell'ottanta per cento nei mesi di luglio ed agosto, eventualità questa che avrebbe ripercussioni drammatiche sui livelli occupazionali e sull'intera economia della regione;

ad aggravare la già precaria situazione sono intervenuti diversi passaggi televisivi, non ultima la trasmissione « Blob » della terza rete Rai, i quali mostrano la Puglia come una regione invasa da natanti pieni di profughi incontrollati ed incontrollabili ed in cui l'unico traffico marittimo esistente è costituito esclusivamente dai traghetti da e per l'Albania;

la situazione reale mostra, invece, una regione in cui tutte le strutture recettive e turistiche offrono e garantiscono una completa sicurezza e tranquillità e sono in grado di svolgere, come sempre, il loro lavoro compiuto e professionale —:

quali provvedimenti intenda assumere con la massima urgenza per ristabilire una corretta e dovuta informazione, sia nel nostro Paese che all'estero, sullo stato di tranquillità e di ospitalità esistente in tutte le strutture turistiche e ricettive della Puglia, comunque gravemente minato dalla situazione sopra rappresentata, ponendo immediatamente fine ad una campagna « pubblicitaria » denigratoria, irresponsabile ed offensiva per una regione dello Stato italiano — campagna fomentata, come se non bastasse, dalla stessa emittente radiotelevisiva di Stato —, se non si vuole definitivamente affossare tale regione e ridurre sul lastrico centinaia di migliaia di famiglie che sul turismo basano il loro reddito senza chiedere aiuti al Governo, il quale non solo li nega, ma contribuisce, attraverso il massimo mezzo di informazione — quale è la televisione — a prostrare ulteriormente la già precaria condizione di cattiva salute economica in cui la Puglia intera si è ritrovata solo perché la sua gente non ha mai perso quei valori atavici di solidarietà ed ospitalità. (3-00974)

(9 aprile 1997).

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (3240) E CONCORRENTI PROPOSTE DI LEGGE (153-453-729-1158-1283-1289-1835-2182-3225-3441-3588)

(A.C. n. 3240, sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO
DI NON PASSAGGIO ALL'ESAME
DEGLI ARTICOLI

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di « disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (a.c. 3240);

evidenziando che il disegno di legge in oggetto rispecchia solo in parte le indicazioni del Consiglio d'Europa contenute nella *Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale*, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 5 febbraio 1992;

considerando che solo i capitoli A e B, della predetta Convenzione sono stati ratificati e posti in esecuzione dal nostro Paese con Legge 8 marzo 1994, n. 203;

rimarcando che l'articolo 7, comma 4, lettera *d*), invece cita il capitolo C — *Diritto di voto alle elezioni locali* — che non è mai stato ratificato dall'Italia la quale si è avvalsa la facoltà di non applicare le disposizioni del suddetto capitolo C (articolo 1 legge 8 marzo 1994, n. 203);

rimarcando che l'articolo 7, comma 4, lettera *d*) non deve apparire nel Disegno di Legge *Disciplina dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* — A.C. 3240 — in quanto il Parlamento non ha autorizzato il Capo dello Stato a ratificare il Capitolo C;

evidenziando inoltre, che non sopprimere dal Disegno di Legge l'articolo 7, comma 4, lettera *d*), o modificarlo mante-

nendo però immutato il suo significato, crea dubbi interpretativi a chi deve usufruire od applicare le disposizioni della legge stessa;

delibera di non passare all'esame dell'articolo 7, comma 4, lettera *d*) in questa o qualsiasi altra sua formulazione in quanto la ratifica del Capitolo C della *Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale* non è stata autorizzata dalle Camere, così come stabilito dall'articolo 80 della Costituzione.

N. 1.

Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di « disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (a.c. 3240);

considerato che la massiccia immigrazione incontrollata a cui è soggetta l'Italia sta provocando l'aumento di fatti criminali con conseguente sovraffollamento delle carceri, nonché delle già precarie condizioni igienico sanitarie delle strutture penitenziarie medesime;

preso atto che le garanzie previste dal comma 2 dell'articolo 12 del documento in discussione, riferiti soprattutto al « rispetto della dignità », non sono neppure assicurate ai carcerati italiani;

delibera di non passare all'esame dell'articolo 12, comma 2.

N. 2.

Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Fontanini, Borghezio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di « disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (a.c. 3240);

considerato che la massiccia immigrazione non controllata sta riportando nel nostro Paese quelle malattie che dopo una profilassi lunga e impegnativa, sia sul piano economico che umano, erano state da tempo debellate;

preso atto che gli articoli relativi all'assistenza sanitaria per gli stranieri non prevedono sufficienti garanzie sanitarie atte a tutelare il diritto alla salute del cittadino italiano;

delibera di non passare all'esame degli articoli relativi all'assistenza sanitaria agli stranieri.

N. 3.

Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

(A.C. n. 3240, sezione 2)

ARTICOLO 1
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione

europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 42.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 17.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

1. 18.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

1. 19.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere le parole: se non in quanto si tratti di norme più favorevoli.

1. 5.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

1. 9.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge.

1. 16.

Serra, Di Luca.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti ed alla normativa della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne ed internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato e per i cittadini degli Stati membri

dell'Unione europea le disposizioni comunitarie più favorevoli per questi ultimi.

1. 14.

Garra, Di Luca, Serra.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: quella italiana, aggiungere le seguenti: ovvero ad apolidi.

1. 23.

La Commissione.

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

1. 6.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 4.

1. 10.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5.

1. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 6.

1. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 7.

1. 22.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del parere aggiungere la seguente: vincolante.

1. 13.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

1. 12.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

(A.C. n. 3240, sezione 3)

ARTICOLO 2
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Diritti dello straniero).

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

4. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pub-

blica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di *status* personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati

interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

8. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

*2. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

*2. 22.

Gasparri, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz.

Al comma 1, dopo la parola straniero aggiungere le seguenti: regolarmente soggiornante.

2. 23.

Gasparri, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz.

Al comma 1, sopprimere la parola: comunque.

2. 1.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla frontiera o.

2. 2.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole da: della persona umana fino alla fine del comma con le seguenti: previsti dalle norme di diritto interno e di diritto internazionale.

2. 24.

Gardiol, Pisapia.

Sopprimere il comma 2.

2. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato si applica l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

2. 12.

Serra, Di Luca.

Al comma 2, sostituire la parola: regolarmente con la seguente: legalmente.

2. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Queste disposizioni valgono anche per le persone giuridiche straniere.

2. 25.

Mantovani, Moroni, Caccavari, Gardiol, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Queste disposizioni valgono anche per le persone giuridiche straniere.

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

2. 26.

Gardiol, Boato, Pisapia.

Sopprimere il comma 3.

***2. 16.**

Garra.

Sopprimere il comma 3.

***2. 27.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3

***2. 100.**

Contento, Menia, Gasparri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Lo straniero regolarmente soggiornante si avvale dei servizi sociali predisposti dalle pubbliche amministrazioni e partecipa alle attività sindacali senza discriminazioni di sesso, di razza o di religione.

2. 17.

Garra.

Al comma 3, sostituire la parola: regolarmente con la seguente: legalmente.

2. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Egli esercita l'elettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge.

***2. 28.**

Gardiol, Pisapia.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Egli esercita l'elettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge.

***2. 39.**

Pisapia.

Sopprimere il comma 4.

2. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, dopo le parole: allo straniero aggiungere le seguenti: legalmente presente nel territorio del Paese.

2. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sostituire le parole da: nei rapporti con la sino alla fine del comma con il seguente: nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Allo straniero regolarmente soggiornante è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

2. 13.

Serra.

Sopprimere il comma 5.

2. 29.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5 sopprimere le parole: , con preferenza per quella indicata dall'interessato.

2. 30.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Sopprimere il comma 6.

2. 31.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e gravi.

2. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale.

***2. 14.**

Serra.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale.

***2. 32.**

Gasparri, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: da ogni pubblico ufficiale aggiungere le seguenti: interessato al procedimento.

2. 40.

La Commissione.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: più vicina del paese a cui appartiene lo straniero con le seguenti: del paese a cui appartiene lo straniero o quella del paese più vicino esistenti sul territorio nazionale.

2. 33.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole da: ovvero di stranieri sino alla fine del comma..

2. 9.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 7.

***2. 34.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 7.

***2. 35.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le ratifiche di accordi di partenariato e cooperazione internazionali con Paesi dai quali provengono flussi immigratori illegali sono vincolate all'attivazione da parte del Paese dal quale tali flussi illegali provengono di speciali programmi di cooperazione per la prevenzione delle attività illegali e per il controllo dell'immigrazione illegale.

2. 10.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 9, comma 4, possono prevedere speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

2. 36.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Al comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi: Gli accordi internazionali devono prevedere la concreta possibilità di rientro organizzato e finalizzato nei Paesi di origine degli stranieri extracomunitari. Detti accordi devono essere stabiliti su base di reciprocità.

2. 18.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

Sopprimere il comma 8.

2. 37.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: Lo straniero che fa ingresso o soggiorna nel Paese illegalmente compie reato.

2. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

9. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per straniero regolarmente soggiornante si intendono le persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo;

b) minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno straniero;

c) straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato e abbia presentato domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

***2. 15.**

Serra.

Aggiungere in fine il seguente comma:

9. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per straniero regolarmente soggiornante si intendono le persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo;

b) minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno straniero;

c) straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato e abbia presentato domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

***2. 38.**

Lucidi, Moroni.

Alla rubrica, dopo la parola: Diritti aggiungere le seguenti: e doveri.

2. 19. (Nuova formulazione)

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

(A.C. n. 3240, sezione 4)

ARTICOLO 3
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Politiche migratorie).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e

dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, e prevede strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a

norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 51.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

3. 52.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministri interessati aggiungere le seguenti: , il Parlamento.

3. 53.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati.

3. 54.

Contento, Franz, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati con le seguenti: le associazioni degli immigrati maggiormente rappresentative a livello nazionale, i sindacati di polizia maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

3. 1.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le organizzazioni dei lavoratori aggiungere le seguenti: e delle forze di pubblica sicurezza

3. 80.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ogni tre anni con la seguente: ogni anno.

3. 2.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento con le seguenti: deliberato dal Governo e presentato al Parlamento ai fini delle conseguenti deliberazioni.

3. 55.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento con le seguenti: deliberato dal Governo e presentato al Parlamento che lo approva.

3. 56.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento con le seguenti: deliberato

dal Governo e presentato al Parlamento per l'approvazione.

3. 57.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento *con le seguenti:* deliberato dal Governo e presentato al Parlamento.

3. 58.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento *con le seguenti:* approvato dal Governo e presentato al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni.

3. 59 (Nuova formulazione).

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento *con le seguenti:* trasmesso al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni.

3. 60 (Nuova formulazione).

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dal Governo *fino alle parole:* del documento programmatico *con le seguenti:* con risoluzione dal Parlamento.

3. 61.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: esprimono il loro parere *aggiungere la seguente:* vincolante.

3. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: Il documento programmatico *sino alle parole:* dei pareri ricevuti *con le seguenti:* Recependo le indicazioni delle Commissioni parlamentari il documento programmatico è emanato.

3. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:

Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

3. 111.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* decreto del Presidente della Repubblica.

3. 75.

La Commissione.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

3. 62.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere le parole da: delinea gli interventi pubblici sino alle parole: e delle identità culturali delle persone.

3. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

3. 63.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, dopo le parole: delle persone, aggiungere le seguenti: purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico.

3. 21.

Serra, Di Luca.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, dopo le parole: , e prevede aggiungere le seguenti: ogni possibile strumento.

3. 22.

Serra.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, sopprimere la parola: positivo.

3. 9.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

3. 64.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sostituire le parole: Con uno o più decreti con le seguenti: Con un decreto.

3. 10.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sentiti i ministri interessati con le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

3. 65.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sentiti i ministri interessati aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari.

3. 66.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sentiti i Ministri interessati aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. 82.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sentiti i Ministri interessati aggiungere le seguenti: nonché la Conferenza Stato-Regioni, l'ANCI e l'UPI.

3. 83.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: da ammettere nel territorio dello Stato aggiungere le seguenti: sentito il parere vincolante di ciascuna provincia.

3. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 12.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: I decreti sono immediatamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale e disciplinano la programmazione dei flussi di ingresso fino a quando siano pubblicati i successivi decreti di programmazione.

3. 67.

Lucidi, Moroni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato hanno sessanta giorni di tempo per esprimere un parere vincolante sui decreti di cui al comma 4.

3. 50.

Di Luca, Serra, Rebuffa, Bertucci, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 5.

***3. 13.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5.

***3. 68.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia.

Al comma 5, dopo le parole dotazioni di bilancio aggiungere le seguenti: adeguata-

mente integrate da trasferimenti statali su richieste certificate dalle prefetture competenti

3. 84.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 5, dopo la parola: bilancio aggiungere le seguenti: e col concorso dei trasferimenti statali stabiliti dalla legge finanziaria.

3. 69.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia.

Al comma 5, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono adottare.

3. 14.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sostituire la parola: adottano con la seguente: deliberano.

3. 15.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, dopo la parola: stranieri aggiungere le seguenti: legalmente residenti.

3. 16.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5 sopprimere le parole: con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale.

3. 17.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere le parole: all'alloggio.

3. 23.

Serra.

Sopprimere il comma 6.

3. 18.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sostituire le parole: di concerto con il ministro dell'interno, si provvede *con le seguenti:* su proposta del ministro dell'interno, si può provvedere, sentiti i presidenti delle regioni interessate.

3. 70.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia.

Al comma 6, dopo le parole: dei datori di lavoro *aggiungere le seguenti:* e dei rappresentanti delle forze di pubblica sicurezza.

3. 85.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: al fine di assicurare la più completa e costante esecuzione della presente legge, del suo regolamento di attuazione e del documento programmatico di cui al comma 1. Il decreto è emanato avuti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali e del CNEL, ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

3. 71.

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 7.

3. 72.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 8.

3. 73.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 8, dopo le parole: del parere *aggiungere la seguente:* vincolante.

3. 19.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni

3. 86.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

3. 87.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-bis. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento di programmazione di cui al comma 1 prevede i termini e la copertura finanziaria per dotare gli uffici di polizia, con le modalità stabilite dal Ministero dell'interno, entro un anno dall'approvazione, degli strumenti tecnologici necessari per la trasmissione dei rilievi dattiloscopici e fotosegnalatici nonché del potenziamento tecnologico sufficiente, necessario ad assicurare il miglior collegamento telematico tra le questure e la direzione centrale della polizia criminale.

3. 24.

Serra, Di Luca.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-bis. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo il documento di programmazione di cui al comma

1 prevede le modalità, i termini e la copertura finanziaria per dotare, entro sei mesi dalla sua approvazione, le questure che ancora non ne fossero provviste, delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati dattiloscopici nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e i dati in possesso della Criminalpol di Roma.

3. 74.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis — (Comitato parlamentare di indirizzo e di controllo) — 1. È istituito un comitato parlamentare di indirizzo e di controllo sulla politica migratoria nazionale.

2. Il comitato parlamentare di cui al comma 1 è composto da cinque senatori e da cinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare le proporzioni esistenti tra i diversi gruppi parlamentari.

3. Il comitato può avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, della consulenza, anche continuativa, di esperti riconosciuti nel campo degli studi economici, sociologici, giuridici e antropologici sul fenomeno delle migrazioni internazionali.

4. Tra i compiti del comitato vi sono i seguenti:

a) formulare indirizzi al Governo in merito alla concezione e all'attuazione della politica migratoria, nonché in merito all'applicazione della presente legge;

b) approfondire la conoscenza del fenomeno migratorio, ai fini di formulare indirizzi ed esprimere pareri ai sensi della presente legge;

c) esprimere il proprio parere obbligatorio in merito al documento programmatico predisposto su base triennale dal Governo e trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;

d) esprimere il proprio parere obbligatorio in merito agli schemi di decreto legislativo predisposti dal Governo ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 44 della presente legge e trasmessi al Parlamento ai sensi del comma 3 dello stesso articolo;

e) presentare annualmente al Parlamento una relazione sui contenuti e sui risultati della propria attività.

5. Il Governo si può discostare dai pareri espressi dal comitato ai sensi del comma 4 solo sulla base di circostanziate motivazioni.

6. Il Governo riferisce annualmente al comitato sull'attuazione della politica migratoria nazionale e sull'applicazione della presente legge.

7. Per l'espletamento delle sue funzioni il comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa fra loro.

8. Le spese per il funzionamento del comitato sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

3. 01.

Evangelisti.

(A.C. n. 3240, sezione 5)

ARTICOLO 4
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

CAPO I.
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO.

ART. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di

passaporto valido o documento equipolente e del visto d'ingresso, salvo i casi di esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per

la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

5. Il Ministero degli affari esteri adotta ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 58.

Fontan, Stucchi, Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato - Respingimento alla frontiera - Visto di ingresso: condizioni di rilascio e durata - Definizione dei Paesi dai quali è richiesto)

1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, affari, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari, e di culto.

2. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentino ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane nonché di visto ove prescritto da legge di uno Stato membro dell'Unione europea, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché in materia assicurativa e che osservino le formalità richieste.

3. I cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi definiti ai sensi del comma 9, o per i quali è previsto il visto da legge di uno Stato membro dell'Unione europea, devono presentare, oltre alla documentazione prevista dal comma 2, il certificato penale rilasciato alle autorità competenti del Paese d'origine, autenticato dalla autorità diplomatica italiana.

4. Tutti coloro che entrano nello Stato italiano con un visto per motivi di lavoro subordinato o autonomo, sono tenuti a sottoporsi ad un esame medico attuato dalla autorità competente italiana, entro dieci giorni dall'ingresso. Tale esame deve comprovare l'assenza di patologie che possano configurarsi lesive della tutela della salute come « fondamentale interesse della collettività » sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Se l'accertamento sanitario risulta positivo viene rilasciato apposito certificato, che dovrà sempre essere esibito, di cui verrà considerato parte integrante a tutti gli effetti. In caso contrario, verrà attuata immediata procedura di rimpatrio, dopo le eventuali cure urgenti che si rendessero necessarie.

5. Il Ministro dell'interno provvede alla costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un servizio anagrafico centrale degli extracomunitari presenti sul territorio nazionale accessibile all'autorità giudiziaria e di polizia. Tale servizio è dotato altresì di un archivio fotodattiloscopico. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data e annotazione del motivo dell'ingresso stesso, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari che entrino nello Stato a qualsiasi titolo. È fatto, altresì, obbligo alla polizia giudiziaria, all'atto dell'arresto di un cittadino extracomunitario, di effettuare rilievi fotodattiloscopici da inviare al predetto servizio anagrafico centrale.

6. Gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui ai commi 2 e 3.

7. Gli uffici di cui al comma 5 devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che non forniscano sufficienti assicurazioni riguardo alla loro capacità di provvedere al proprio sostentamento in Italia. Analogo provvedimento è adottato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, per la sicurezza nazionale o per le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti.

8. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, tenuto conto degli accordi internazionali e delle disposizioni esistenti negli altri Paesi membri dell'Unione europea, della provenienza dei flussi più rilevanti degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, nonché dei dati esistenti presso il servizio anagrafico cen-

trale di cui all'articolo 2 in materia di criminalità, definisce i Paesi dai quali è richiesto il visto d'ingresso.

9. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, deve trasmettere alle competenti autorità, entro il 31 ottobre di ogni anno, la lista dei Paesi dai quali è richiesto il visto.

10. È sempre necessario il visto indipendentemente dal Paese extracomunitario di provenienza, per l'ingresso per motivi di studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo.

11. Il visto d'ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti. Nel visto sono specificati i motivi, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

12. Salvo quanto specificatamente disposto per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 10, le autorità diplomatiche rilasciano il visto su presentazione della seguente documentazione:

a) nel caso di viaggio per motivo di turismo:

1) certificazione, da parte di istituto bancario del Paese di appartenenza del richiedente, dell'esistenza a nome dello stesso, negli ultimi sei mesi, di un deposito non inferiore ad una giacenza media di somma equivalente a lire 6 milioni, da rivalutare annualmente in base al tasso ISTAT di crescita dei prezzi al consumo;

2) certificazione, da parte di compagnia assicurativa abilitata italiana o appartenente ad uno dei Paesi membri della Unione europea, di copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, della durata del periodo del visto richiesto;

3) presentazione di documento di viaggio;

b) nel caso di viaggio per motivo di studio:

1) certificazione, da parte del proprio istituto bancario del Paese di appartenenza del richiedente, dell'esistenza a

nome dello stesso, negli ultimi sei mesi, di un deposito non inferiore ad una giacenza media di una somma equivalente a lire 6 milioni da rivalutare annualmente in base al tasso ISTAT di crescita dei prezzi al consumo;

2) certificazione, da parte di compagnia assicurativa abilitata italiana o appartenente ad uno dei Paesi membri della Unione europea, di copertura assicurativa contro malattie ed infortuni, della durata del periodo del visto richiesto;

3) presentazione di documento di viaggio;

4) certificazione da parte di un istituto italiano di istruzione riconosciuto ed autorizzato comprovante il pagamento delle tasse di frequenza per l'anno scolastico, ovvero certificazione dell'ammissione del richiedente a sostenere le prove per la frequenza dei corsi;

c) nel caso di viaggio per motivo di affari o per motivo di lavoro autonomo:

1) certificazione, da parte di istituto bancario del Paese di appartenenza del richiedente dell'esistenza a nome dello stesso, negli ultimi sei mesi, di un deposito non inferiore ad una giacenza media di una somma equivalente a lire 10 milioni da rivalutare annualmente in base al tasso ISTAT di crescita dei prezzi al consumo;

2) certificazione da parte di compagnia assicurativa abilitata italiana o appartenente ad uno dei Paesi membri della Unione europea, di copertura assicurativa contro malattie ed infortuni, della durata del periodo del visto richiesto;

3) presentazione di documento di viaggio;

d) nel caso di viaggio per motivo di cura necessitante ricovero:

1) dichiarazione di disponibilità rilasciata dalla struttura sanitaria italiana competente;

2) presentazione di documento di viaggio.

13. La durata del visto non può superare dalla data di ingresso i seguenti limiti:

a) tre mesi, non prorogabili, per motivi di turismo o affari;

b) sei mesi per motivi di cura;

c) un anno per motivi di studio e di lavoro subordinato;

d) tre mesi per motivi di lavoro autonomo.

14. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, ed il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, per lavoro autonomo, per ricongiungimento familiare o di studio. I visti di ingresso sono rilasciati entro i limiti della quota predetta, la quale non dovrà superare l'uno per mille della popolazione residente nello Stato, sulla base dell'ultimo censimento ufficiale. La quota annua dovrà essere diminuita, qualora si sia verificato un incremento del tasso di disoccupazione nel corso dell'anno precedente. Nella definizione di tali quote una percentuale viene assegnata ad ogni continente. La cifra assegnata al continente europeo non potrà essere inferiore ad un terzo del totale.

15. È istituito l'Ente di controllo sui permessi di soggiorno. I rinnovi dei permessi di soggiorno devono ricevere il nullaosta da parte di questo organismo misto di controllo, insediato a livello provinciale, composto da un rappresentante nominato dal presidente della provincia, da uno nominato dal questore e uno nominato dal presidente della regione. Per il rilascio del permesso di soggiorno è sentito il parere del sindaco presso il cui comune il cittadino straniero ha soggiornato come ultima sede di residenza.

4. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

4. 59.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, dopo le parole: salvo i casi di esenzione aggiungere le seguenti: elencati nel regolamento.

4. 37.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, dopo le parole: può avvenire aggiungere le seguenti: salvi i casi di forza maggiore.

4. 60.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

Sopprimere il comma 2.

4. 61.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , previa presentazione da parte dell'interessato del passaporto o documento equipollente in corso di validità durante il periodo di utilizzabilità del visto, nonché di un'apposita domanda prevista dal regolamento di attuazione della presente legge e della documentazione ad essa allegata ai fini dell'attestazione delle condizioni previste per il tipo di ingresso e soggiorno richiesto.

4. 62.

Lucidi, Moroni.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4. 39.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: specifici accordi aggiungere le seguenti: internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.

4. 63.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: specifici accordi aggiungere le seguenti: sottoscritti e ratificati dall'Italia.

4. 50.

Serra.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: specifici accordi aggiungere le seguenti parole: o convenzioni internazionali in vigore in Italia

4. 83.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 40.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia e che desideri allontanarsene per farvi ritorno sarà munito di una specifica autorizzazione al rientro, rilasciata, alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

4. 51.

Serra.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato lo straniero deve mostrare all'autorità di frontiere il permesso di soggiorno non scaduto sul quale la questura competente per territorio ha posto il timbro di autorizzazione al reingresso.

4. 41.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: permesso di soggiorno aggiungere le seguenti: avente una durata iniziale non inferiore ad un anno.

4. 64.

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 3.

4. 65.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3 sostituire le parole da: atta a confermare sino alla fine del comma con le seguenti:

attestante:

a) lo scopo e le condizioni del soggiorno;

b) la disponibilità effettiva di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno, sia per il ritorno nel Paese di provenienza;

c) la conformità alle vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria, secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione Mondiale della sanità;

d) l'assenza a suo carico di condanne, riportate in Italia o all'estero, per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dallo Stato ai sensi dell'articolo 13.

4. 17.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Mena, Franz, Gasparri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni del soggiorno, aggiungere le seguenti: la conformità alle vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria, secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione mondiale della sanità.

4. 52.

Serra.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni del soggiorno aggiungere le seguenti: , la regolarità della posizione sanitaria prevista dalle condizioni internazionali dell'O.M.S.

4. 80.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 3, sostituire le parole: nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti con le seguenti: nonché capacità reddituali sufficienti per sé e per i propri familiari, determinate con decreto annuale dal ministro del Tesoro di concerto con i ministri dell'Interno e del Lavoro e della previdenza sociale. Il primo decreto che determina le capacità reddituali è emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente.

4. 1.

Di Luca, Serra, Rebuffa, Bertucci, Prestigiacomo.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1.

4. 1. (Nuova formulazione).

Di Luca, Serra, Rebuffa, Bertucci, Prestigiacomo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: soggiorno, nonché aggiungere le seguenti: nei casi previsti dalla presente legge o dal suo regolamento di attuazione.

***4. 56.**

Bolognesi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: soggiorno, nonché aggiungere le seguenti: nei casi previsti dalla presente legge o dal suo regolamento di attuazione..

***4. 66.**

Mantovani, Gardiol, Di Bisceglie, Moroni, Caccavari, Pisapia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: per la durata del soggiorno fino alla fine del periodo con le seguenti: sia per la durata del soggiorno sia per il ritorno nel Paese di provenienza,.

4. 53.

Serra.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: durata del soggiorno aggiungere le seguenti: anche per eventuali familiari.

4. 81.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

4. 42.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro con le seguenti: limitatamente agli ingressi per soggiorni di durata inferiore ad un anno.

4. 67.

Lucidi, Moroni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazioni dello Stato italiano.

4. 68.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.

4. 68. (Nuova formulazione).

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri non comunitari che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido, nonché di visto se provenienti da un Paese per il quale esso è prescritto. Lo straniero per essere ammesso nel territorio dello Stato deve essere inoltre in regola con le disposizioni vigenti, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria secondo le disposizioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché in materia assicurativa attraverso la presentazione alla frontiera di polizza assicurativa internazionale. Gli stranieri provenienti da Paesi per i quali è previsto il visto di ingresso devono presentare il certificato penale rilasciato dalle autorità del Paese di origine e tradotto in lingua Italiana dagli uffici dell'ambasciata italiana competente. Il certificato penale è necessario anche per ottenere il visto di ingresso. Gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano a detti obblighi. Gli uffici di polizia di frontiera devono altresì respingere gli stranieri anche se muniti di visto che risultino essere stati espulsi o segnalati come persone pericolose, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti, ad organizzazioni per lo sfruttamento della prostituzione, ad organizzazioni dedite all'ingresso illecito nel Paese di cittadini stranieri non comunitari, ad organizzazioni terroristiche, nonché degli stranieri manifestamente sprovvisti di propri mezzi di sostentamento.

4. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Si prescinde, nel corso dei controlli di frontiera, dalla verifica di mezzi di sostentamento in relazione allo straniero per il quale detta verifica sia stata già effettuata ai fini del rilascio del visto d'ingresso.

***4. 57.**

Bolognesi.

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Si prescinde, nel corso dei controlli di frontiera, dalla verifica di mezzi di sostentamento in relazione allo straniero per il quale detta verifica sia stata già effettuata ai fini del rilascio del visto d'ingresso.

***4. 69.**

Moroni, Gardiol, Caccavari, Mantovani, Di Bisceglie, Pisapia.

Sopprimere il comma 4.

4. 70.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

4. 43.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5.

***4. 18.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Sopprimere il comma 5.

***4. 71.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, dopo le parole: degli affari esteri adotta, *aggiungere le seguenti:* dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

4. 54.

Serra, Di Luca.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 5, dopo la parola: esteri aggiungere le seguenti:, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. 55 (Nuova formulazione).

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Al comma 5, dopo la parola: adotta aggiungere le seguenti: dandone comunicazione per l'approvazione alle competenti Commissioni parlamentari.

4. 44.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, dopo le parole: di revisione aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

4. 72.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Sopprimere il comma 6.

4. 73.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sopprimere la parola: gravi.

4. 45.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 7.

4. 74.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. L'ingresso è comunque subordinato alla verifica del casellario giudiziario dello straniero ed alla verifica del rispetto da parte dello straniero delle condizioni ed adempimenti di carattere sanitario prescritte dal Ministero della sanità e riportate nel regolamento di attuazione.

4. 46.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero stabiliti dalle disposizioni vigenti, anche di carattere sanitario

4. 82.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente: 8. Eventuali modificazioni concernenti l'obbligo del visto per l'ingresso in Italia, ovvero dei Paesi per i quali è richiesto, possono essere apportate previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. Il provvedimento entra in vigore dall'avvenuta pubblicazione della lista modificata ed aggiornata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. 38.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO
PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO (3855)*

(A.C. n. 3855, sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO, nonché per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle norme delegate.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.

5. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformità dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 1999.

1. 1.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, sostituire le parole: sul passaggio alla moneta unica europea con le seguenti: sull'introduzione della moneta unica europea nel nord del paese.

1. 2.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 1, sostituire le parole: sul passaggio alla moneta unica europea con le seguenti: sull'introduzione della moneta unica europea in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Trentino-Alto Adige.

1. 3.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: entro aggiungere le seguenti: il termine di.

1. 4.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: due mesi.

1. 5.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

1. 7.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 3, sostituire le parole da: delle Commissioni fino alla fine del comma con le seguenti: vincolante delle Commissioni competenti per materia.

1. 6.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1. 8.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

1. 9.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

1. 10.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed

in coerenza con quelli contenuti nelle disposizioni comunitarie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici;

b) principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO e degli effetti conseguenti;

c) piena informativa delle regole della transizione;

d) previsione, mediante norme per la fase transitoria, di periodi di adattamento che favoriscano il passaggio graduale alla nuova moneta ed il suo consapevole utilizzo, in particolare da parte dei consumatori;

e) per evitare disarmonie con le discipline vigenti, nei settori interessati dalla normativa da attuare, potranno essere introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

f) previsione della possibilità di disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, per l'adeguamento alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, nel rispetto dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia; assicurare che la disciplina disposta sia conforme alle disposizioni comunitarie eventualmente intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) alla copertura di eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali si provvederà, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: delle regole della transizione con le seguenti: ai cittadini e alle imprese delle disposizioni riguardanti la transizione dell'EURO.

2. 1.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2. 2.

Apolloni, Roscia, Giancarlo
Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) per evitare i rischi di assorbimento e di espulsione dal mercato unico, predisposizione di una corsia preferenziale per le attività economiche che prima del termine vogliono passare all'EURO.

2. 3.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) piena collaborazione del Governo con il Parlamento durante le fasi di passaggio alla moneta unica europea.

2. 4.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) campagna informativa nazionale.

2. 6.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) campagna informativa presso le aziende e le banche.

2. 5.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) previsione di una doppia moneta rispecchiante le due diverse realtà economiche del Paese.

2. 7.

Apolloni, Roscia, Giancarlo
Giorgetti, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE E PRINCIPI
E CRITERI DIRETTIVI SPECIALI DI DE-
LEGA LEGISLATIVA

ART. 3.

(Disposizioni specifiche).

1. Nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanate le disposizioni intese a disciplinare, in particolare, le materie e gli oggetti previsti dagli articoli successivi, secondo i principi e i criteri direttivi speciali ivi indicati ed in conformità ai principi e criteri generali di cui all'articolo 2.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Parametri di indicizzazione).

1. I parametri di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'EURO che non possano essere automaticamente sostituiti sono ridefiniti rispettando la continuità fra vecchi e nuovi parametri ed assicurando la equivalenza economico-finanziaria rispetto ai parametri cessati, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in corso.

(A.C. n. 3855, sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

(Calcoli intermedi).

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dai regolamenti comunitari in materia, le norme delegate disciplinano le mo-

dalità di utilizzo dell'EURO nei calcoli intermedi effettuati ai fini della successiva quantificazione di importi monetari da contabilizzare o da pagare.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in conformità a quanto disposto dalle regole stabilite in sede comunitaria.

5. 1.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Effetti della conversione di importi contenuti in norme vigenti).

1. Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in EURO degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) dovrà prevedersi l'irrilevanza degli scarti derivanti dalla automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo indicato;

b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovrà essere effettuata mantenendo inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli

effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata;

c) dovrà essere concesso un adeguato periodo di adattamento agli importi stabiliti in EURO ai sensi della lettera a), prevedendo a tal fine una disciplina transitoria che tenga conto del valore delle modifiche apportate;

d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o congiunte a pene detentive per la commissione di taluni reati o che derivino da pene sostitutive o da conversione di altre sanzioni, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie al fine di conservare l'omogeneità, la congruità e la proporzionalità delle sanzioni medesime. Gli stessi principi dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni omologhe contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nelle disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonché alle sanzioni amministrative.

2. Le norme delegate disciplinano i criteri di arrotondamento degli importi in EURO nelle ipotesi in cui una norma, pur non indicando un importo, ne preveda comunque i criteri di quantificazione, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata e tenendo conto dell'equilibrio degli interessi delle parti coinvolte dalla disposizione medesima.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) si dovrà definire la questione degli scarti degli importi derivanti dalle opera-

zioni di conversione mediante specifica nota integrativa della contabilità di Stato.

6. 1.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: EURO aggiungere le seguenti: o ricorrersi ad una operazione di saldo sugli arrotondamenti di pagamenti precedenti.

6. 2.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: EURO aggiungere le seguenti: e dagli arrotondamenti degli importi derivanti dalle operazioni di conversione.

6. 3.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole da: al fine di fino alla fine del periodo con le seguenti: in modo da salvaguardare caso per caso l'adeguatezza della sanzione al disvalore del fatto e la congruenza complessiva del sistema.

6. 4.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli strumenti finanziari).

1. Le norme delegate provvedono a disciplinare le modalità per la ridenomina-

zione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici. Provvedono altresì a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti.

2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la ridenominazione in EURO dell'unità di conto utilizzata nei mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e delle merci, nonché dell'unità di conto utilizzata nei sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL
DISEGNO DI LEGGE**

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: sin dall'inizio del periodo transitorio con le seguenti: dalla data del 1° gennaio 1999.

7. 3.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, sostituire le parole: sin dall'inizio del periodo transitorio con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 1999.

7. 4.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del debito e degli altri strumenti con le seguenti: di tutto il debito e di tutti gli altri strumenti.

7. 1.

Apolloni, Roscia, Giancarlo
Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: cercando di evitare segmentazioni di mercato e ponendo in primo piano il ruolo dell'EURO.

7. 2.

Apolloni, Roscia, Giancarlo
Giorgetti, Bagliani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla determinazione dei modi della ridenominazione in EURO dell'unità di conto si dovrà provvedere nell'ambito delle norme che saranno adottate in attuazione della delega conferita al Governo.

7. 5.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Le norme delegate prevedono disposizioni di carattere fiscale dirette ad agevolare le imprese che subiranno oneri in seguito alla trasformazione monetaria e dirette a disciplinare le variazioni nei bilanci societari.

7. 02.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Il Governo è delegato ad emanare le disposizioni di carattere fiscale dirette ad agevolare le imprese che subiranno oneri in seguito alla trasformazione monetaria e dirette a disciplinare le variazioni nei bilanci societari di valori non più imputabili a costi storici in seguito al venir meno dei rischi di cambio.

7. 01.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.